



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
AREA APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI
CON METODI DI MODELLAZIONE E STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA (BIM) DI CUI ALL'ART.
43 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA RISTRUTTURAZIONE E IL RECUPERO DELL'EDIFICIO STORICO DI
CHIMICA INDUSTRIALE, VIALE DEL RISORGIMENTO, 4 – BOLOGNA**

CUP: J33D21002690005

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

-

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

APPALTO INTEGRATO

1

Sommario

ART. 1 - NORMATIVA APPLICABILE	2
ART. 2 - IL RESPONSABILE DI PROGETTO	3
ART. 3 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA	3
ART. 3.1 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	6
ART. 4 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	7
ART. 5 - VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	7
ART. 5.1 - VERIFICA	7
ART. 5.2 - VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	9
ART. 6 - AVVIO DEL SERVIZIO	9
ART. 7 - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	9
ART. 8 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	10
ART. 9 - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI	11
ART. 10 - PRESTAZIONI ACCESSORIE	12
Art. 11 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PROGETTISTA E PRESTAZIONI REINTEGRATIVE	14
ART. 12 - PIANO DI LAVORO E PGI	15
ART. 13 - MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI	16
ART. 14 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI	17
ART. 15 - SUBAPPALTO	17
ART. 16 - COPERTURE ASSICURATIVE	17
ART. 17 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI	18
ART. 18 - PATTO DI INTEGRITÀ E CODICE ETICO	18

2

ART. 1 - NORMATIVA APPLICABILE

Alcuni dei principali atti normativi di riferimento, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, del presente appalto sono: D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36 e relativi allegati e s.m.i “Codice dei contratti pubblici”; R.D. 16 marzo 1942, n. 262 e s.m.i “Codice Civile”; D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e

del paesaggio”; D.M. 23 giugno 2022 n.256 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”; D. Lgs 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

ART. 2 - IL RESPONSABILE DI PROGETTO

Il Responsabile del Progetto (RUP) è l’Arch. Federico Foschi.

Il RUP può avvalersi di un Direttore dell’esecuzione del servizio (DEC) e/o di uno o più direttori operativi individuati dall’Università ai sensi dell’art.114 e dell’art.32 Allegato II.14 D. Lgs 36/2023.

ART. 3 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il servizio di progettazione esecutiva viene affidato sulla base del **progetto definitivo** redatto ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 in virtù dell’art. 225, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

3

Il progetto deve essere sviluppato utilizzando metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM) secondo quanto dichiarato e approvato nel Capitolato Informativo e nel successivo Piano di Gestione Informativa.

Ai sensi dell’art. 41, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 la progettazione, ove possibile, dovrà assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
- c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
- d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
- e) l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili;

- f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
- g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;
- h) l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
- i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera.

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di **progetto definitivo**, ai sensi degli articoli 41 comma 8 e 22 dell'Allegato I.7 del D. Lgs 36/2023:

- a) determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo;
- b) deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo;
- c) è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste;
- d) contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisoriale;
- e) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel Capitolato Informativo a corredo del progetto;
- f) nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto del precedente livello di progettazione e del progetto esecutivo, il nuovo Progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.

4

Ai sensi dell'art.22 comma 7 dell'Allegato I.7 del D. Lgs 36/2023 nell'ipotesi di **affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori** sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il

progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

La progettazione inoltre deve essere redatta conformemente all'**Allegato II.18 del D. Lgs 36/2023**.

Ai sensi dell'art. 15 comma 1 dell'Allegato II.18 il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali da utilizzare riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità tecnico-esecutive degli interventi; è elaborato sulla base di indagini dirette e adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.

Ai sensi dell'art.17 dell'Allegato II.18 del D. Lgs 36/2023 i progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento, prevedono l'impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e a offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuità del servizio.

Salva diversa motivata determinazione dell'Università, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti:

- a) relazione generale
- b) relazioni specialistiche
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
- e) piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti
- f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- g) computo metrico-estimativo e quadro economico

- h) cronoprogramma
- i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi
- j) quadro di incidenza della manodopera
- k) capitolato speciale di appalto dei lavori, solo parte seconda e per i requisiti tecnico prestazionali di dettaglio delle lavorazioni da eseguire e dei materiali da impiegare
- l) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al Codice, ove applicabili ai sensi del DM 03/08/2023
- m) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- n) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice.

Il progetto esecutivo deve comprendere anche il manuale di gestione ambientale del cantiere.

Il RUP può richiedere ogni ulteriore documento ed elaborato necessario alla completa definizione del progetto esecutivo.

Per le specifiche degli elaborati progettuali si rimanda agli articoli da 23 a 33 dell'Allegato I.7 del D. Lgs 36/2023.

ART. 3.1 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Ai sensi del punto 4 dell'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008, i costi della sicurezza da stimare nella progettazione esecutiva per il rispetto di quanto indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC ed eventuali adeguamenti che si possono proporre nel PSC esistente devono comprendere almeno:

- i costi degli apprestamenti previsti nel PSC;
- i costi delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- i costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- i costi dei mezzi e servizi di protezione collettiva e individuale;

- i costi per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.

La stima dei costi della sicurezza deve essere congrua, analitica per voci singole, a corpo e/o a misura e deve essere riferita ad elenchi prezzi di listini ufficiali vigenti nella Regione Emilia-Romagna. Nel caso di voci specifiche non presenti sui prezziari occorre fare riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Per gli apprestamenti (ponteggi, baraccamenti, ecc.), le voci dei costi della sicurezza, vanno calcolate considerando il costo di utilizzo per la durata prevista, comprendendo, pertanto, anche:

- la posa in opera ed il successivo smontaggio;
- l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

ART. 4 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

L'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione prevede l'espletamento di tutte le attività con le relative responsabilità definite ed attribuite dall'art. 91 del D. Lgs 81/2008 e ss.mm. e ii. alla figura propriamente detta, con particolare riguardo alla verifica sull'applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente, all'accertamento dell'idoneità dei piani operativi di sicurezza e alla garanzia dell'applicazione delle direttive da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle informazioni e delle reciproche attività delle imprese.

Il CSP deve in particolare assicurare la coerenza tra il cronoprogramma allegato al piano di sicurezza e Coordinamento ed il cronoprogramma dei lavori indicati nel contratto d'appalto dei lavori.

Il CSP deve garantire altresì la coerenza del fascicolo con il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Il CSP deve assicurare che gli oneri della sicurezza stimati siano considerati separatamente dalle voci di spesa che soggette al ribasso d'asta o ad offerta.

ART. 5 - VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

ART.5.1 - VERIFICA

La verifica del progetto esecutivo è effettuata ai sensi dell'art.42, dell'art.18 Allegato II.18 e della Sezione IV dell'Allegato I.7 del D. Lgs 36/2023.

A conclusione del procedimento di verifica del progetto esecutivo viene redatto da parte del Verificatore un documento riportante l'esito delle attività di verifica, che può essere:

- positiva
- positiva con osservazioni
- negativa assoluta.

La conclusione **“positiva con osservazione”**, dettagliatamente motivata, comporta la necessità da parte del Progettista di rielaborare alcuni elaborati e/o documenti comunque denominati del progetto esecutivo ovvero di modificare gli stessi elaborati conformemente alle indicazioni contenute nel documento del Verificatore.

La conclusione **“negativa assoluta”**, adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte dell’Università, comportano la risoluzione del contratto con l’Appaltatore dell’appalto congiunto di progettazione ed esecuzione lavori ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile.

L’atto di approvazione costituisce formale accettazione del progetto esecutivo da parte dell’Università.

Il Progettista deve rispondere al rapporto intermedio, redatto dal Verificatore, contenente le eventuali osservazioni (non conformità e raccomandazioni) **entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione o altro termine massimo stabilito in proporzione all’entità della modifica ad insindacabile giudizio del RUP.**

8

In caso di ritardo/scaduto il termine si applicano all’Appaltatore le penali oltre alle altre conseguenze previste nel Contratto di appalto.

Non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.

L’Appaltatore sarà comunque ritenuto responsabile dell’eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la consegna della progettazione esecutiva.

Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per la Università.

Le modifiche e le integrazioni richieste in sede di verifica del servizio non costituiscono varianti allo stesso. Sarà inoltre compito del Progettista, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro

approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto.

ART.5.2 - VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

La validazione del progetto è l'atto formale dal quale devono risultare gli esiti della verifica, riportati nel rapporto conclusivo del Verificatore, e le eventuali controdeduzioni del Progettista.

Ai sensi dell'art.6 comma 2 lett. e) dell'Allegato I.2 del D. Lgs 36/2023 il RUP sottoscrive la validazione del progetto, fornendo, in caso di dissenso sugli esiti della verifica, adeguata motivazione.

ART. 6 - AVVIO DEL SERVIZIO

L'avvio del servizio di progettazione esecutiva all'Appaltatore è effettuato tempestivamente dopo la stipula del contratto dal RUP.

L'Università può procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 8 D. Lgs 36/2023 previa verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D. Lgs 36/2023; in caso di mancata stipulazione l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del servizio sempre ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D. Lgs 36/2023.

Il RUP comunica con un congruo preavviso all'Appaltatore la data di avvio, trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini, l'Università ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All'esito delle operazioni di avvio del servizio, il RUP, l'Appaltatore e il Progettista sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento della progettazione esecutiva.

Si precisa che l'esecuzione è sempre avviata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9 del D. Lgs 36/2023 ovvero quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

ART. 7 - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Il RUP vigilerà sulle attività per la migliore riuscita del servizio e sarà l'unico interlocutore e referente per il Progettista ogni qualvolta si dovessero presentare criticità nello svolgimento del servizio.

Al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio e che l'evoluzione del progetto avvenga in linea con le esigenze e gli obiettivi dell'Università, verranno previste verifiche dell'avanzamento del servizio.

Il Progettista dovrà inviare al RUP un **sintetico** report d'avanzamento delle attività almeno **ogni 30 giorni** e dovrà rendersi disponibile ad incontri di verifica e confronto periodici (quindicinali/mensili) e ogni qualvolta il RUP ne ravvedano la necessità, finalizzati all'approvazione da parte dell'Università, prima del loro sviluppo, delle scelte architettoniche, tecniche e funzionali che il Progettista intende attuare, senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi. In occasione di tali incontri il Progettista dovrà produrre la documentazione progettuale "in progress" in formato elettronico e, se del caso, cartaceo anche per consentire la valutazione da parte del RUP della progettazione e del corretto avanzamento delle attività progettuali in relazione al termine di consegna intermedio e finale.

Al fine di valorizzare la comunicazione con l'Università, gli interlocutori diretti saranno, ognuno con le proprie competenze, le figure proposte in sede di gara.

Il RUP inoltre eseguirà tutte le attività previste da quadro normativo vigente, ivi comprese le verifiche di cui all'art. 1662 del Codice Civile. In particolare, il RUP provvederà a:

- a) verificare il rispetto delle disposizioni contrattuali;
- b) controllare ed attestare la corrispondenza con l'Offerta del numero e qualifica delle persone impiegate dal Progettista e la loro utilizzazione secondo criteri di efficienza ed efficacia;
- c) evidenziare le deficienze riscontrate nell'esecuzione dei servizi, i ritardi e le altre eventuali inadempienze riscontrate.

I controlli e le verifiche eseguiti dall'Università, le disposizioni o prescrizioni da essa emanate, non liberano il Progettista e l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione del servizio di progettazione esecutiva ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.

ART. 8 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La sospensione dell'esecuzione del servizio di progettazione è disciplinata dall'art. 121 del D. Lgs 36/2023 e può essere altresì disposta, a norma del comma 2, dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata

complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.

Il Progettista e l'Appaltatore non possono sospendere o rallentare il servizio con decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Università.

La sospensione o il rallentamento del servizio di progettazione per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell'Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato dall'Università, nei modi stabiliti dal presente Capitolato, non vi abbia ottemperato; il termine decorre dalla data ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART. 9 - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Compenso, spese e oneri, corrispettivo sono calcolati secondo quanto previsto ai sensi del decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del D. Lgs 50/2016" nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 41 del D. Lgs 36/2023 e dall'Allegato I.13 ivi richiamato.

L'Allegato I.13 del D. Lgs 36/2023 disciplina le modalità di valutazione dei corrispettivi dovuti per la progettazione, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste. Tali compensi sono determinati attraverso il quadro tariffario della tabella Z-2 del DM 17 giugno 2016. Tuttavia, le aliquote che il citato decreto associava ai tre livelli di progettazione (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva) sono ripartite in relazione alla fase progettuale del progetto esecutivo prevista dal Codice secondo la tabella A riportata all'Allegato I.13.

Per l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM) viene riconosciuto l'incremento percentuale pari al 10% sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'Allegato I.13 del D. Lgs 36/2023.

Nel corrispettivo si intende ricompresa ogni spesa occorrente per l'esatta e completa esecuzione degli stessi.

In virtù di quanto previsto dall'art. 41 comma 15-bis del Codice il corrispettivo per i servizi tecnici di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di **progettazione non è soggetto a ribasso nella misura del 65 % e solo il 35 % è soggetto a ribasso.**

Eventuali incrementi dell'importo dei lavori in sede di redazione del progetto esecutivo non potranno prevedere incrementi di calcolo dei corrispettivi.

Gli oneri dei servizi di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione gravano sulle disponibilità finanziarie della Università e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento ai sensi dell'art. 41 comma 10 del D. Lgs 36/2023.

ART. 10 - PRESTAZIONI ACCESSORIE

È onere del Progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per la progettazione in oggetto. È inoltre necessario che, nella definizione del progetto esecutivo, il Progettista si interfacci con i rappresentanti della Università e ne recepisca le indicazioni al fine di massimizzare il livello di soddisfazione delle esigenze espresse, precisando che l'unico referente per il Progettista sarà il RUP, in base alle attività di volta in volta svolte.

Il Progettista si impegna inoltre ad interfacciarsi con gli Organi locali, con la Soprintendenza e con gli Enti a qualunque titolo deputati all'approvazione del progetto o al rilascio di pareri o nulla osta, per recepire le eventuali indicazioni necessarie alla loro approvazione; nonché a produrre tutti gli elaborati necessari all'ottenimento di tali pareri, approvazioni ed autorizzazioni comunque dette. Il Progettista dovrà tenerne conto in sede di offerta di ogni onere, nessuno escluso, per le attività sopra indicate tra le quali si annoverano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

12

- a) aggiornamento del rilievo ed espletamento delle necessarie prove ed indagini, integrative rispetto alle analisi messe a disposizione a quanto messo a disposizione dalla Università i cui oneri saranno completamente a carico del Progettista, volte a definire la caratterizzazione del complesso edilizio secondo le normative vigenti. Si intende compresa tra gli oneri di progettazione anche l'individuazione di tali indagini, nonché la loro interpretazione progettuale e la loro esecuzione, i cui oneri saranno completamente a carico dell'attività del Progettista. I risultati e i dati di riferimento di dette prove saranno raccolti in apposite relazioni inserite come parte integrante del progetto esecutivo;
- b) redazione di tutte le relazioni necessarie per l'esecuzione dei progetti in relazione alle disposizioni legislative nazionali e locali anche con il supporto di figure professionali specifiche il cui intervento risultasse necessario;

- c) tutte le ulteriori attività che l'Appaltatore riterrà necessarie per le verifiche dello stato di fatto sotto i diversi aspetti da contemplare ai fini della corretta esecuzione dell'attività, il tutto con riferimento tanto all'immobile oggetto d'intervento quanto alla situazione circostante (ove necessario);
- d) redazione di tutte le relazioni necessarie per l'esecuzione dei progetti in relazione alle disposizioni legislative nazionali e locali (relazione impianti elettrici, relazione impianti termici, ecc.) anche con il supporto di figure professionali specifiche il cui intervento risultasse necessario;
- e) redazione e assistenza alla Università per la predisposizione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire autorizzazioni, pareri e quant'altro previsto dalle leggi nazionali o locali vigenti, anche con il supporto di figure professionali specifiche il cui intervento risultasse necessario;
- f) la redazione/integrazione/aggiornamento di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e pareri, inclusi quelli della Soprintendenza;
- g) assistenza alla predisposizione dei documenti da produrre per le richieste di eventuali autorizzazioni da parte della Università;
- h) massima collaborazione con l'organismo di controllo durante le attività di verifica;
- i) collaborazione con il RUP per la compilazione dei format di conformità messi a disposizione dall'Università al fine del deposito del progetto, presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – ANOIP;
- j) rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica interessata dalla progettazione qualora si renda necessaria.

13

Costituiscono inoltre parte integrante del servizio di progettazione:

- k) l'utilizzo di ogni attrezzatura speciale eventualmente necessaria per la definizione ed il corretto dimensionamento degli spazi e delle dotazioni impiantistiche;
- l) l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM), se prevista, secondo le specifiche tecniche indicate nel presente Capitolato e nel Capitolato Informativo per tutte le attività e fasi ricomprese nei servizi;
- m) consulenza specialistica nei settori delle tecnologie informatiche;
- n) eventuali consulenze specialistiche che si rendessero necessarie per la definizione dei dettagli progettuali come, a mero titolo di esempio, le consulenze in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro eventualmente necessarie per definire correttamente la distribuzione spaziale e funzionale

degli ambienti ed i collegamenti tra le varie attività nonché i percorsi di emergenza che interesseranno l'immobile.

ART. 11 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PROGETTISTA E PRESTAZIONI REINTEGRATIVE

Il Progettista dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 41 comma 8-bis del D. Lgs 36/2023 il Progettista è tenuto a prestazioni reintegrative a titolo transattivo per rimediare in forma specifica a errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. In tal caso, il Progettista sarà tenuto, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, a provvedere tempestivamente alle necessarie modifiche, integrazioni o correzioni del progetto. A titolo esemplificativo e non esaustivo le prestazioni reintegrative sono:

- a) modifica degli elaborati progettuali che richiedono di essere corretti;
- b) acquisizione degli eventuali pareri/nulla osta, adempimenti ai fini di un nuovo deposito all'AINOP, che si dovessero rendere necessari a seguito delle correzioni di cui sopra;

14

A norma dell'art. 120, comma 15-bis del D. Lgs 36/2023 l'Università verifica in contraddittorio con il Progettista e l'Appaltatore errori od omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione al fine di individuare tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.

Fermo restando quanto sopra, il Progettista si obbligherà a:

- comunicare all'Università ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato;
- eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- a manlevare e tenere indenne la Università da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;

- a dare preventiva comunicazione alla Università di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l'Università ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;
- a consentire all'Università di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del servizio di progettazione e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dal Progettista tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento del servizio di progettazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e **firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale richiesta** ed eventualmente controfirmati da altri soggetti competenti per materia in base alla normativa vigente, ed all'uopo autorizzati.

Tali oneri specifici e responsabilità s'intendono compensati nel corrispettivo.

15

ART. 12 - PIANO DI LAVORO E PGI

Il Progettista deve inoltre predisporre il Piano di Lavoro comprendente tutti gli elementi di riferimento necessari per garantire un corretto svolgimento dei Servizi.

Il Piano deve comprendere almeno le seguenti sezioni:

- organizzazione e struttura del Gruppo di Lavoro del Progettista e sue interfacce esterne (ogni variazione del Gruppo di Lavoro istituito dovrà essere comunicato alla Università, cui comunque dovrà essere assicurato, per tutto il periodo di esecuzione del contratto, il mantenimento, dei requisiti del gruppo indicato in sede di gara)
- procedure e metodologie relative al servizio
- elenco degli elaborati e dei disegni
- struttura ed indice preliminare degli elaborati da emettere
- strumenti informatici (HW e SW) utilizzati
- cronoprogramma dettagliato dei Servizi.

Il Piano di Lavoro deve essere dettagliato ed esecutivo e deve riguardare tutte le attività a carico del Progettista. Il Piano di Lavoro deve essere redatto sulla base della metodologia, dell'organizzazione e del cronogramma proposti in Offerta. Il Piano di Lavoro deve essere costantemente aggiornato.

Ove prevista l'attività di gestione informativa, il Piano di Gestione informativa (PGI) accompagna il piano di lavoro e riguarda la pianificazione operativa della gestione informativa attuata dall'Appaltatore dopo l'affidamento del contratto.

In quest'ultimo caso l'Appaltatore deve predisporre e consegnare, unitamente al Piano di Lavoro, entro 10 giorni dal perfezionamento del contratto, il Piano di Gestione informativa (PGI), utilizzando il template messo a disposizione dalla Università durante la fase di gara per la compilazione dell'offerta di gestione informativa (OGI).

Il PGI è un documento dinamico in continuo aggiornamento durante l'esecuzione del servizio.

ART. 13 - MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Tutta la documentazione (relazioni, grafici, computi, capitolati, documentazione fotografica, rapporti di indagini, prove in sito, ecc.) di cui ai capitoli precedenti del presente capitolato, **sottoscritta con firma digitale dal Progettista e dal professionista abilitato responsabile della singola attività**, deve essere nominata, organizzata e consegnata alla Università tramite servizi di cloud nel caso l'appalto **non preveda** la restituzione degli elaborati in modalità BIM. Nel caso invece di appalto che **preveda** la restituzione degli elaborati in modalità BIM, tutta la documentazione comprensiva dei modelli BIM deve essere trasmessa all'Ambiente di condivisione dati (ACDat) di proprietà della Università.

All'Università devono essere fornite, tutte le risultanze delle indagini, verifiche e prove *in situ*, in originale, così come acquisite dagli enti certificatori, oltre che in formato digitale .pdf firmati digitalmente. **Ciascun elaborato deve recare almeno la firma del responsabile dell'integrazione delle prestazioni, come indicato nella Struttura Operativa Minima, oltre che del professionista responsabile della singola attività.**

I modelli, gli elaborati grafici, gli elaborati contabili e le relazioni devono essere consegnati sia in formato proprietario sia in formato aperto non proprietario. Si precisa che tali elaborati devono essere realizzati secondo gli standard formali messi a punto all'interno dell'Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilità dell'Università. Gli standard saranno resi noti nei dettagli dal RUP.

16

ART. 14 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

L'Università è autorizzata all'utilizzazione, limitatamente al servizio di progettazione di cui al presente Capitolato, degli atti e dei documenti prodotti dal Progettista e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dal Progettista nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del servizio rimangono di titolarità esclusiva dell'Università, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.

Per le ipotesi di cui sopra, il concorrente non solleverà eccezioni di sorta, né gli spetterà alcun compenso ma, in ogni caso, sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

ART. 15 - SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto del servizio di progettazione esecutiva al fine di consentire l'unitarietà della prestazione intellettuale.

17

ART. 16 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il Progettista deve stipulare e presentare all'Università prima della sottoscrizione del contratto una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza. Tale polizza deve coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni progettuali, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza assicurativa deve essere conforme allo Schema tipo 2.2 - Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di ingegneria approvato con DM 193/2022 e per un massimale ai sensi dell'art.8 comma 2 dello Schema tipo 2.2 DM 193/2022:

- **non inferiore al 10%** dell'importo dei lavori progettati con limite di 1.000.000,00 euro per lavori di importo, iva esclusa, inferiore a 5.225.000 euro
- **non inferiore al 20%** dell'importo dei lavori progettati con il limite di 2.500.000,00 euro per lavori di importo, iva esclusa, pari o superiore a 5.225.000 euro.

È ammessa una deroga all'onere di stipula qualora il professionista sia già in possesso di una polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del Decreto legge 13 agosto

2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 5 del DPR 7 agosto 2012, n. 137, a condizione che la stessa presenti le medesime caratteristiche definite nel presente Schema, in termini di oggetto della copertura assicurativa e di condizioni contrattuali, e preveda un massimale specifico per il rischio oggetto della presente copertura.

La polizza assicurativa sarà presentata dal Progettista titolare della progettazione indicato in sede di gara e incaricato dall'Appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi del Codice dei contratti, ovvero dall'Appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione e la progettazione è redatta dal suo staff tecnico.

In caso di **raggruppamenti temporanei** la copertura minima richiesta deve essere garantita dal raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a. la somma dei massimali delle polizze intestate ai singoli operatori del raggruppamento deve corrispondere al doppio dell'importo del contratto di appalto e, in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b. una unica polizza intestata alla mandataria per il massimale indicato, con copertura espressamente estesa a tutti gli operatori del raggruppamento

18

È fatta salva comunque la responsabilità del Progettista per i danni non coperti dalle polizze di cui al presente articolo.

La mancata produzione di idonea copertura assicurativa impedisce la stipula del contratto, fatto salvo il diritto dell'Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART.17 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Il Progettista solleva la Università da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere può dunque derivare a carico della Università, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

ART.18 - PATTO DI INTEGRITÀ E CODICE ETICO

Il Progettista s'impegna sottoscrivere e ad osservare il Patto di Integrità e a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati al link [Codice etico e di comportamento — Università di Bologna \(unibo.it\)](#)